

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **36 (1989)**

Heft 11-12

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Nuovo articolo 2 dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile

# Sono considerati importanti gli ampliamenti ...

**amk.** Il 18 ottobre il Consiglio federale ha deciso di modificare l'articolo 2 dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile. Tale modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 1990. Con questa modifica il Consiglio federale stabilisce tra l'altro i criteri per determinare l'importanza di una trasformazione. In futuro verranno considerate importanti unicamente le trasformazioni che provocano un aumento dei posti protetti pari al 10 per cento o più rispetto al numero dei posti protetti calcolato per l'edificio esistente, a patto che tale numero aumenti di almeno 5 unità. Pubblichiamo qui la versione in vigore attualmente (in corsivo) e la versione nuova (caratteri normali).

## Articolo 2 in vigore attualmente

*Art. 2 Obbligo edilizio in caso di aggiunte, sopraelevazioni e trasformazioni (art. 2 cpv. 1)*

<sup>1</sup> *Le aggiunte sono considerate come nuove costruzioni, le sopraelevazioni come trasformazioni.*

<sup>2</sup> *Le trasformazioni sono ritenute importanti quando le spese di costruzione oltrepassano un ammontare rappresentante almeno 100 volte le spese supplementari di un posto protetto (costo totale medio cantonale per posto protetto di rifugi privati).<sup>2)</sup>*

<sup>3</sup> *Le trasformazioni sono considerate come nuove costruzioni quando l'utilizzazione dell'edificio trasformato comporta l'obbligo di costruire un rifugio.<sup>2)</sup>*



## Articolo 2 nuovo

Art. 2 Obbligo di costruire rifugi in caso di trasformazione o ampliamento di edifici

<sup>1</sup> Sono considerati importanti gli ampliamenti e le trasformazioni di edifici provvisti di cantina, edificate al momento della costruzione dello stesso oppure aggiunte in un secondo tempo, che provocano un aumento dei posti protetti pari al 10 per cento o più rispetto al numero dei posti protetti calcolato per l'edificio esistente, a patto che tale numero aumenti di almeno 5 unità. La parte dell'edificio che è stata trasformata è determinante per il calcolo del numero di posti protetti obbligatori.

<sup>2</sup> Le aggiunte destinate ad un uso che non dipende dall'edificio esistente vengono considerate costruzioni nuove.

<sup>3</sup> Le trasformazioni sono considerate costruzioni nuove quando l'edificio viene adibito ad altro uso, per il quale persiste l'obbligo di costruire un rifugio.

In seguito alla decisione del Tribunale federale

## La revisione dell'art. 2 OEPCi

Il 7 novembre 1986 il Tribunale federale, emettendo quattro decisioni, ha verificato l'applicazione dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile (OEPCi) da parte dei cantoni ed ha stabilito che le emesse inerenti la riscossione di contributi sostitutivi in caso di trasformazioni importanti non coincidono con la legge. Tali decisioni diedero origine alla revisione dell'art. 2 OEPCi.

Per principio la legge stabilisce che, in caso di trasformazioni importanti, i proprietari di edifici dotati di piani interrati sono tenuti a costruire un rifugio. Giusta l'art. 2 OEPCi attualmente in vigore si considerano importanti le trasformazioni i cui costi edili superano almeno di cento volte i costi supplementari per un posto protetto (calcolato in base alla media cantonale relativa ai rifugi privati).

Nelle decisioni citate il Tribunale federale ha stabilito che il criterio per descrivere l'importanza delle trasformazioni contenuto nell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile è insufficiente. Il Tribunale federale è dell'opinione che un'aggiunta o una trasformazione sia da considerare importante quando si tratta unicamente di ampliare il piano mansardato o di aggiungere singoli locali. A detta dello stesso tribunale si può parlare di trasformazione importante al momento in cui si crea una nuova superficie utile aumentando così quella esistente in modo considerevole.

Giusta la nuova regolamentazione proposta in futuro l'importanza di una trasformazione verrà stabilita unicamente in base all'estensione della nuova superficie utile ricavata. Dal canto suo questa esclude l'obbligo di realizzare un numero calcolabile di posti protetti. Ciò significa che una trasformazione verrà considerata importante unicamente se il nuovo numero di posti protetti necessari supera il numero di posti attualmente necessari del 10 per cento, ma di almeno 5 unità.

**Wir empfehlen uns für die Lieferung von:**

Übungsmaterial	EMO-Übungsmaterialkisten
Sanitätsmaterial	EMO-Katastrophenmaterialkisten
Samaritertaschen	AMBU-Phantome und Wiederbelebungsgeräte
Postenkoffern	Tragbahnen, Tragtücher, aufblasbare Schienen

Verlangen Sie Katalog und Prospekte

**Eduard Mösch, 5264 Gipf-Oberfrick**

Sanitätsmaterialien, Maiweg 2, Telefon 064 61 19 17

**EMO**

**Starre Endoskope**



Wo immer das Auge nicht hinkommt...



**TECHNOKONTROLL AG**

8049 Zürich, Imbisbühlstr. 144, Tel. 01 341 56 33